

Pubblicato il 21/10/2016

N. 00650/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00826/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 826 del 2016, proposto da ***** ,
rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Bonfiglio, domiciliato presso il
Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. Cordova 76;

contro

*****, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Assessorato della Salute della Regione Sicilia - Dipartimento per la Pianificazione
Strategica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in
Palermo, via De Gasperi, n. 81;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Sicilia – Palermo, sezione III n. 752/2016, resa
tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato della Salute e di Regione Sicilia Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 il Cons. Vincenzo Neri e uditi per le parti gli avvocati l'avvocato dello Stato Tutino;

considerato che, sotto il profilo del fumus, questo Consiglio aderisce all'indirizzo fatto proprio con la sentenza 5667/2015 del Consiglio di Stato;

considerato che, tuttavia, dalla documentazione in atti non emerge il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile necessario per la sospensione degli atti impugnati;

considerato pertanto che l'appello deve essere accolto, uniformandosi ad alcuni precedenti di questo Consiglio (ordinanze 158/2016, 575/2016 e 576/2016);

considerato che sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di questa fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello (Ricorso numero: 826/2016) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente FF

Nicola Gaviano, Consigliere

Vincenzo Neri, Consigliere, Estensore

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Neri

IL PRESIDENTE
Hadrian Simonetti